

Credito d'imposta per le imprese che investono in ricerca & sviluppo

Scuola di formazione alla professione
di dottore commercialista

Docente: Dr. Francesco Taddei

Credito di imposta 2015

I comma 35 e 36 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) hanno riproposto il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, riscrivendo l'art. 3 del D.L. 145/2013 (c.d. Destinazione Italia), che a sua volta prevedeva un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo mai divenuto operativo per la mancata emanazione dei decreti attuativi.

RIFERIMENTI NORMATIVI (Art. 3 del D.L. 145/2013 del decreto “Destinazione Italia”)

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per ciascun anno ai sensi del comma 1, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nella misura del 25 per cento della spesa incrementale per ricerca e sviluppo rispetto alla media dell'ammontare delle spesa medesima effettuata negli esercizi 2012, 2013 e 2014, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.

Il credito d'imposta spetta in misura maggiore,
pari al 50 per cento,
per le seguenti spese:

- personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco;
- b) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

- a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;
- c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.
- d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

d'imposta nel corso del quale il beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza telematica mediante le modalita' tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo comma 12.

Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalita' individuate dal decreto di cui al comma 14 del presente articolo.

I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010. Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'IFAC. Le spese sostenute per l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5 000

Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

DESTINAZIONE RISORSE

Le risorse originariamente stanziare per:

- il contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati;
- Il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo per le imprese e le reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

Verranno destinate al credito di imposta oggetto della presente trattazione

SOGGETTI BENEFICIARI

Non sono previsti **limiti soggettivi** per l'ottenimento dell'agevolazione, né sulla **forma giuridica** del beneficiario, né sul **settore economico** in cui opera, né sul **regime contabile adottato**.

L'unica condizione prevista per l'ottenimento del credito d'imposta è che si tratti di imprese (quindi dovrebbero essere incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti ed esclusi i professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo).

MISURA DEL BENEFICIO

Il bonus fiscale è pari al 25% degli «incrementi annuali» di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, sostenuti in ogni periodo d'imposta (2015-2019), a condizione che siano effettuate spese almeno pari a 30mila euro in ogni periodo. Il bonus non potrà superare i 5 milioni di euro annui.




Non sono agevolate, quindi, le aziende che investono in R&S per l'occasione, bensì quella che investe stabilmente in R&S

ESEMPI NUMERICI

1) spese in R&S 2015: 150.000 euro; 2016 euro 190.000, 2017 euro 50.000;


- Spese 2012: 0 euro;
- Spese 2013: 60.000 euro;
- Spese 2014: 150.000 euro



Credito di imposta: $20.000+30.000+18.750=68.750$

2) spese in R&S 2015: 50.000 euro; 2016 euro 90.000, 2017 euro 150.000;

- Spese 2012: 100.000 euro;
- Spese 2013: 100.000 euro;
- Spese 2014: 100.000 euro



Credito di imposta: 12.500

3) spese in R&S 2015: 20.000 euro; 2016 euro 140.000, 2017 euro 50.000;

- Spese 2012: 100.000 euro;
- Spese 2013: 20.000 euro;
- Spese 2014: 300.000 euro



Credito di imposta: ZERO

SPESE AGEVOLABILI

- **personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo;**
- **quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio,** in misura non superiore alle aliquote fiscalmente riconosciute , in relazione alla percentuale di impegno e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo, **in ogni caso per un costo unitario non inferiore a 2.000,00 euro (al netto di IVA);**
- **costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca,** di quella contrattuale, le Competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.

LIMITI ALL'INCENTIVO

1. EURO 5.000.000 annui per singolo beneficiario;
2. Euro 30.000 di spesa minima annuale;
3. i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro
4. il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in 516.456,90 euro per ciascun anno solare. Ai sensi dell'[art. 9, comma 2 decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), a decorrere dall'anno 2014, **il limite previsto dal presente comma e' aumentato a 700.000 euro**

ATTIVITA' AGEVOLABILI

1. Attività con finalità di acquisizione di nuove conoscenze senza previsione di applicazioni e/o utilizzazioni pratiche;
2. Attività con finalità di acquisizione di nuove conoscenze CON previsione di applicazioni e/o utilizzazioni pratiche (nuovi prodotti o miglioramento di prodotti esistenti);
3. Ottenimento di prototipi

ATTIVITA' NON AGEVOLABILI

Sono escluse esplicitamente tutte le attività consistenti nell'apporto di modifiche o miglioramenti periodici di prodotti o linee di prodotto esistenti

MODALITA' DI ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA

Saranno specificate con apposito decreto del MISE:

- le **disposizioni applicative necessarie**, ivi comprese le modalità di iscrizione delle spese in bilancio;
- le **modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute** e della coerenza delle stesse con le previsioni di legge;
- le **cause di decadenza e revoca del beneficio**;
- le **modalità di restituzione dell'importo** di cui l'impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni.
- La **procedura di calcolo e fruizione del credito d'imposta**

Caratteristiche del credito di imposta

- 1) Non concorre alla base imponibile IRES e IRAP;
- 2) Pur essendo non imponibile ai fini delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi ex art.61 TUIR;
- 3) È utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante f24 ai sensi dell'art.17 d.lgs. 241/1997, mediante l'istituzione di apposito codice tributo da utilizzare nella sezione erario;
- 4) Non può, quindi, essere chiesto a rimborso

Controllo contabile

I beneficiari dell'agevolazione devono predisporre la documentazione contabile delle spese.

Tale documentazione deve essere certificata:

- dall'organo di controllo, se presente, con funzione di revisione legale dei conti;
- da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali o da una società di revisione, qualora non fosse presente l'organo di controllo

Le spese sostenute per la revisione contabile potranno essere computate nel bonus fiscale per un importo non superiore a 5mila euro.

La certificazione dovrà essere allegata al fascicolo di bilancio relativo all'anno di competenza della medesima.

VERIFICA EFFETTIVITA' E CONGRUITA' DELLA SPESA SOSTENUTA

Con decreto del MISE saranno stabilite le modalità con cui potranno essere effettuate le verifiche circa:

- 1) l'effettività delle spese sostenute;
- 2) La congruità delle spese medesime

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL CREDITO DI IMPOSTA

- 1) Le spese sostenute e le compensazioni effettuate devono essere inserite nel quadro RU del modello Unico relativo all'anno di imposta in cui sono state effettuate, secondo le modalità tecniche che verranno stabilite dal decreto attuativo; il mancato inserimento nel modello Unico comporterà la revoca del credito di imposta;
- 2) La documentazione contabile relativa alle fatture di acquisto e alle buste paga dei dipendenti coinvolti nell'attività di ricerca, con i relativi pagamenti, deve essere ordinatamente conservata.

È buona prassi, inoltre:

- 3) Attribuire data certa all'inizio dell'attività di ricerca (mediante, ad esempio, l'invio di una raccomandata *plico* recante la dichiarazione di inizio del programma di ricerca);
- 4) Predisporre, in ogni caso, un progetto di ricerca suddiviso per obiettivi realizzativi, completo di tabelle di impegno del personale e di impiego dei materiali, nonché della relativa rendicontazione;
- 5) In relazione all'impegno del personale, è opportuno redigere e archiviare ordinatamente appositi ordini di servizio.

CREDITO DI IMPOSTA FRS 2009

1. 10% spese r&s per gli anni 2008 e 2009;
2. Invio mediante compilazione e trasmissione telematica di apposito formulario con procedura di *click day*;
3. *Cumulabile con altre agevolazioni percepite o maturate sulle medesime spese*



FORMULARIO CONTENENTE I DATI DEGLI INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni
Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

**Informativa
sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo
n. 196 del 2003**

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel formulario sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per fruire del credito d'imposta nonché per le finalità di accertamento dei dati dichiarati.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante del contribuente.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nel formulario devono essere indicati obbligatoriamente per poter usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

Il formulario, contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere consegnato ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nell'istanza:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

FORMULARIO CONTENENTE I DATI DEGLI INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni
Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

Formulario N. **01**

AVVIO ATTIVITÀ	Attività di ricerca avviata entro il 28 novembre 2008	<input checked="" type="checkbox"/>	Attività di ricerca avviata dal 29 novembre 2008		Data avvio attività di ricerca:	01	10	2008
DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA BENEFICIARIA	Codice fiscale dell'impresa beneficiaria							
Persone fisiche	Dato dell'operazione straordinaria							
	Codice fiscale del soggetto sottile							
	Nome							
	Comune lo Stato estero di nascita							
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Danzonizzazione o nazionale sociale							
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DEL FORMULARIO	Codice fiscale del firmatario							
	Nome							
	Comune lo Stato estero di nascita							
	Codice fiscale del firmatario							
	Periodo d'imposta							
	Codice cartella							
	Codice fiscale società							
	Numero giuridico							
REFERENTE DA CONTATTARE	Nome							
RECAPITI	FRANCESCO							
	Indirizzo di posta elettronica							
	FRANCESCO							
	Indirizzo di posta elettronica							
	FRANCESCO							
	Indirizzo di posta elettronica							
	FRANCESCO							
RINUNCIA AL CREDITO D'IMPOSTA	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare, totalmente o parzialmente, al credito d'imposta relativo al formulario già presentato e per il quale è stato attribuito dal servizio telematico il protocollo numero:							
SOTTOSCRIZIONE	Con la sottoscrizione del formulario, il beneficiario elegge domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il presente formulario.							
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario							
Riservato all'intermediario	Data dell'impegno							
	21							
	04							
	2009							
	FIRMA							
	TDDDFNC72T10G478X							
	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO							

TOTALE

PARZIALE

QUADRO A - DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO AGEVOLABILI

SEZIONE I		PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2007	
TIPOLOGIA ED AMMONTARE DEI COSTI ED AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA		PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2008	
A1	Ammontare del credito d'imposta residuo all'1/1/2009	Costi per attività di ricerca e sviluppo	(di cui per contratti con Università/Enti)
A2	Ricercatori e tecnici	9.463,00	(0,00)
A3	Attrezzature e strumenti di laboratorio	,00	,00
A4	Fabbricati per centri di ricerca	,00	,00
A5	Ricerca contrattuale e brevetti	,00	,00
A6	Servizi di consulenza	,00	,00
A7	Spese generali	,00	,00
A8	Materiali	,00	,00
A9	Totale costi	9.463,00	,00
A10	Dati relativi al credito d'imposta	946,00	,00
		1	2
		Credito maturato	Credito utilizzato entro il 31/12/2008 per accanti IRPEF/IRRS
		3	4
		,00	,00
		Credito residuo	Credito utilizzato entro il 31/12/2008 per accanti IRAP
		,00	946,00

SEZIONE II		PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2009	
TIPOLOGIA ED AMMONTARE DEI COSTI ED AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA		PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2008	
A11	Ammontare del credito d'imposta residuo all'1/1/2009	Costi per attività di ricerca e sviluppo	(di cui per contratti con Università/Enti)
A11	Ricercatori e tecnici	169.165,00	(0,00)
A12	Attrezzature e strumenti di laboratorio	12.900,00	,00
A13	Fabbricati per centri di ricerca	,00	,00
A14	Ricerca contrattuale e brevetti	,00	,00
A15	Servizi di consulenza	39.000,00	,00
A16	Spese generali	,00	,00
A17	Materiali	150.000,00	,00
A18	Totale costi	371.065,00	,00
A19	Ammontare complessivo del credito d'imposta	37.107,00	,00

SEZIONE II	Comune	Provincia	Codice comune	Cod. Regione
LUOGO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ RICERCA	A20 PERUGIA	PG	G478	19
A21				

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

AZIONE DI PRESENTAZIONE DEL FORMULARIO FRS09
a 06/05/2009 alle ore 10:00 il sistema informativo dell'Agenzia
Entrate ha acquisito con protocollo
10001336855 il file 00557220548_001_FRS09.ccf
ante 1 formulario

è e' stato trasmesso da:
è fiscale : TDDFNC72T10G478X
ne e nome : TADDEI FRANCESCO

ulario e' stato acquisito dal sistema.

7/05/2009

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
 PRESENTAZIONE DEL FORMULARIO FRS09
 /2009 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha
 protocollo 09050610001336855 - 000001 il formulario
 redito di imposta di cui all'art.1, commi 280-283
 7 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
 e' stato presentato da [redacted] e trasmesso da
 SCO
 ATIVI INDICATI NEL FORMULARIO
 o e' barrata la casella "attivita' di ricerca avviata entro il
 008"

	Totale Costi	Credito	
Costa al 31/12/2008	Euro 9.463	Euro 946	
Costa al 31/12/2009	Euro 371.065	Euro 37.107	
IL DIRETTORE DEL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA			
F.to GABRIELE CHIACCHIARETTA			
ato trasmesso in data 06/05/2009 alle ore 10:00:13.032527			

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

ICEZIONE : 09050610001336855
: _001_FRS09.ccf
TO : Formulario investim. in attività di ricerca e sviluppo
SITI : 1
ATI : 0

ollo	Codice fiscale	Denominazione
enti		
01		



- 1 -

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

NULLA-OSTA ALLA FRUIZIONE DEL CREDITO
(MOD. FRS)

06/2009 il Centro Operativo di Pescara ha esaminato il contenuto nel file acquisito con protocollo 09050610001336855. ne riportato nell'accluso atto relativo al formulario pervenuto.

2009



AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

ALLA FRUIZIONE DEL CREDITO RICERCA E SVILUPPO

(MOD. FRS)

erativo di Pescara ha esaminato il formulario relativo al
nposta per attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'art.1,
a 283, della legge 27 dicembre 2006, n.296,
modificazioni, presentato

in data 06/05/2009 e trasmesso da

ESCO

co attribuito protocollo telematico 09050610001336855-000001
on la ricevuta di presentazione del formulario.

alla disponibilita' dei fondi stanziati, si comunica

a alla fruizione del credito secondo le seguenti modalita':

posta in corso al 31/12/2008:

cesso Euro 946 utilizzabile a partire dal 2009

posta in corso al 31/12/2009:

cesso Euro 37.107 utilizzabile a partire dal 2010

il potere dell'Agenzia delle Entrate di revocare il contributo
seguito di successivi riscontri di merito in relazione a
sto dalle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRETTORE DEL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA

F.to GABRIELE CHIACCHIARETTA